



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del 20/12/2016

OGGETTO:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSMBOCH DOMENICO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
GAETANO EDOARDO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
BEVACQUA FRANCESCA	Consigliere	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
LEONE CLAUDIO	Consigliere	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Consigliere	X	
INTRAVARTOLO DANIELE	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
RICCIARDI FERNANDO	Consigliere	X	
LACCHI ANDREA	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' MARTINO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO	Consigliere	X	
CHIAPETTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
NAVONE RENATO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
	Totale:	17	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 63 del 20/12/2016

**OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Tributo sui servizi indivisibili (TASI).
Determinazione aliquote per l'anno 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il vicesindaco Gaetano;

Il cons. Chiapetto ricorda la modifica da effettuare alla delibera ad oggetto.

Il Segretario risponde che il punto ad oggetto viene votato tenendo presente il totale corretto;

il cons. Chiapetto chiede ulteriori chiarimenti relativamente alla votazione;

Il consiglio viene sospeso

Il Consiglio viene riaperto

Il Segretario chiarisce su cosa si voterà specificando che verranno inserite nelle rispettive delibere le tabelle debitamente corrette.

Gli interventi sono integralmente riportati su supporto audio-video depositato presso la segreteria comunale.

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1, comma 14, che ai punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Rilevato quindi che il comma 14 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, incluse le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione:
 - le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili non destinati ad abitazione principale. Nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva la sospensione dell'aumento dei tributi e delle addizionali comunali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Verificata la bozza di legge di bilancio per l'anno 2017, nell'ambito della quale il Governo ha provveduto a confermare che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali si continuerà ad applicare anche nel 2017, sulla base degli stessi termini previsti per l'anno 2016;

Ritenuto quindi di mantenere invariate per l'anno 2017 le aliquote TASI anno 2016;

Considerato inoltre che:

i costi dei servizi indivisibili stimati per l'anno 2017 ammontano ad € 4.804.472,60, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 10,91%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€. 524.322,77
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 4.804.472,60
Differenza (B-A)	€. 4.280.149,83
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)* 100	10,91%

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di determinare le aliquote della TASI e stimare un gettito complessivo del tributo per l'anno 2017 in € 524.322,77;

Considerato infine che, sulla base di tale disposizione, il Comune non potrà procedere ad introdurre modifiche nei regolamenti comunali in materia tributaria che possano determinare degli aumenti indiretti dei tributi dovuti dai contribuenti;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Servizi Finanziari e Settore Tributi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Zucco-Chinà e Raimondo) e n. 1 astenuto (Navone) su n. 17 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che nelle premesse viene indicato erroneamente quale gettito stimato Tasi (A) l'importo di €. 4.448.472,60 anziché l'importo corretto di €. 4.804.472,60 e che pertanto la differenza tra il gettito complessivo
3. Di determinare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017
Abitazione principale in A/1 – A/8- A/9 e pertinenze	0.10 %
Altri fabbricati in categoria cat. A/10	0.20 %
Altri fabbricati in categoria B	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C1	0.15 %
Altri fabbricati in categoria C/3 C/4 /C5	0.10 %
Altri fabbricati in categoria D5	0.20 %
Altri fabbricati in categoria D	0.10 %
Altri fabbricati in categ A e C diversi dall'abitazione principale e pertinenze	0.10 %
Altri fabbricati in categoria D10 strumentali all'attività agricola	0.10 %
Altri fabbricati in categoria C strumentali all'attività agricola	0.10 %
Beni merce	0.10 %
Aree edificabili	0.00(zero)

4. Di dare atto che il gettito totale stimato è iscritto in Bilancio di Previsione per € 524.322,77;
5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione tariffe, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Zucco-Chinà e Raimondo) e n. 1 astenuto (Navone) su n. 17 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. ROSBOCH DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aldo MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.32 Legge n.69 del 18.06.09 e s.m.i..

Rivarolo C.se 10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aldo MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00)

ESECUTIVA IL 20-dic-2016

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Aldo MAGGIO

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 10/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Aldo MAGGIO
